



Condizioni generali

Definizioni

A.E.E.G.S.I. è l'Autorità per l'Energia Elettrica, Gas e il Sistema Idrico; TERNA è il Gestore della Rete Elettrica Nazionale che opera in regime di concessione l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica o altro soggetto giuridico al quale viene demandata tale concessione ai sensi del DPCM 11 maggio 2004; Distributore è il gestore della rete di distribuzione in media e bassa tensione territorialmente competente per la connessione dell'energia elettrica all'utilizzatore finale.

1 Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. (di seguito anche "Fornitore") si impegna a fornire energia elettrica al Cliente (di seguito, in caso di riferimento congiunto, saranno denominati "Parti", ovvero singolarmente "Parte") derivante da approvvigionamenti di energia di produzione nazionale, di importazione e di c.d. energia CIP 6 (di cui al D.M. 21.11.2000) al punto di prelievo presso l'abitazione del Cliente (di seguito "Punto di Prelievo"), secondo le caratteristiche indicate nelle Condizioni Individuali del Contratto. C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. per fornire l'energia elettrica necessaria presso il Punto di Prelievo si avvarrà del servizio di trasmissione e distribuzione, forniti rispettivamente da TERNA e dal Distributore locale competente, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

2 Dichiarazioni del Cliente

Il Cliente dichiara che, qualora il Punto di Prelievo risulti già adeguatamente collegato alla rete di trasmissione nazionale e a quella di distribuzione locale, le opere realizzate per collegare il Punto di Prelievo sono adeguate ai fabbisogni dello stesso. Il Cliente dichiara di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte in dipendenza di precedenti contratti di fornitura di energia elettrica. Il Cliente dichiara che alla data di decorrenza della fornitura dell'energia elettrica oggetto del Contratto sarà libero da ogni analogo vincolo contrattuale con soggetti terzi.

3 Iniziative di Acquisto di energia

Relativamente agli approvvigionamenti di energia di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni Generali, qualora le modalità di assegnazione della capacità di interconnessione con l'estero, energia nazionale CIP 6, o altre nuove modalità di assegnazione e/o approvvigionamento, stabilite dalle competenti Autorità, prevedano un meccanismo di allocazione, il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto conferisce delega, in via esclusiva ed irrevocabile, per il Punto di Prelievo e per tutta la durata contrattuale, a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. o ad altre società appartenenti al Gruppo CVA, ad espletare gli adempimenti richiesti dalle competenti Autorità per tali assegnazioni.

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. si farà carico di predisporre qualsiasi documentazione necessaria in forza della normativa di volta in volta vigente.

Qualora l'espletamento degli adempimenti per le indicate assegnazioni, oltre quelle svolte da parte di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u., richiedesse la documentazione da parte diretta del Cliente, il medesimo si impegnerà a rilasciarla secondo le modalità della normativa vigente ed in collaborazione con C.V.A. Trading S.r.l. a s.u..

A seguito del mancato rispetto degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, C.V.A. Trading S.r.l. a s.u., avrà la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, di dichiarare risolto il Contratto da comunicarsi mediante raccomandata a/r.

4 Gestione della connessione fisica con il Distributore e relativi oneri

Qualora si renda necessario provvedere all'adeguamento delle opere realizzate per collegare gli impianti e/o all'adeguamento della potenza disponibile, il Cliente ne darà comunicazione al Distributore competente per territorio per il tramite di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u..

I relativi oneri fatturati dal Distributore saranno radddebitati nella stessa misura al Cliente da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u..

5 Trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica

Il trasferimento dell'energia elettrica al Punto di Prelievo avviene tramite il servizio di trasporto effettuato dal Distributore, in esecuzione del contratto di trasporto stipulato con C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. per conto del Cliente. Il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza irrevocabile per il periodo di validità contrattuale a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. per la stipula del contratto di trasporto con il Distributore, nonché per la stipula del contratto di dispacciamento con TERNA, in applicazione a quanto stabilito dalle delibere dell' A.E.E.G.S.I. n. 198/11 (TIQE) e successive modifiche ed integrazioni. Il Cliente autorizza C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. al trattamento dei dati inerenti la fornitura di energia elettrica e delle eventuali curve di prelievo orarie relative al Punto di Prelievo rilasciate dal Distributore competente.

Il Cliente conferisce mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle "Condizioni Tecniche" allegate al contratto di trasporto, del cui contenuto il Cliente ha preso atto anche in quanto disponibile sul sito www.cvatrading.it, consapevole che l'accettazione ed il rispetto delle stesse è condizione necessaria per l'attivazione ed il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione.

6 Mandato alla connessione

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. si riserva di accettare, dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, il mandato a titolo gratuito e salva la sola corresponsione delle eventuali spese documentabili, per l'espletamento delle attività relative alla connessione del Punto di Prelievo.

E' addebitato inoltre un contributo in quota fissa per un importo pari a quanto stabilito all'Allegato A del TIV (Delibera A.E.E.G.S.I. n. 156/07 e successivi aggiornamenti ed integrazioni), per le prestazioni elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attivazione della fornitura di un nuovo Punto di Prelievo o di uno precedentemente disattivato;
- disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale;
- voltura;
- disattivazione della fornitura a seguito di morosità;
- riattivazione della fornitura a seguito di morosità;
- variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente;
- adeguamento coatto della potenza disponibile per superamento del livello di potenza (art. 8.2 Allegato C Delibera A.E.E.G.S.I. n. 199/11 e successivi aggiornamenti ed integrazioni).

Nel momento in cui la Delibera sopra citata non sarà più applicabile, il Fornitore si riserva di aggiornare il valore del contributo in quota fissa applicato alle singole prestazioni per il proseguo della fornitura.

Il mandato cesserà alla data di risoluzione per qualsivoglia motivo del Contratto.

7 Decorrenza, rinnovo e diritto di recesso

Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente, a seguito della sottoscrizione delle Condizioni Individuali di Contratto, riceve l'accettazione di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u., che potrà

avvenire in forma scritta o attraverso altre forme di comunicazione a distanza, essendo allo stesso applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 229/2003" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162 e successive integrazioni e modificazioni.

La fornitura di energia elettrica è subordinata all'attivazione, da parte del Distributore competente, del contratto di trasporto di cui all'articolo 5 delle presenti Condizioni Generali.

La fornitura sarà attivata entro 60 giorni di calendario dalla conclusione del Contratto, o dalla data di disponibilità all'attivazione se successiva alla conclusione, salvo eventi non dipendenti dalla volontà di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u..

Il Contratto è a tempo indeterminato.

Durante il periodo di validità del presente Contratto:

- il Cliente avrà la facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso, senza alcun onere a carico della Parte recedente e dovrà darne comunicazione scritta all'altra, tramite raccomandata a/r, con un preavviso di almeno 1 mese.

- C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. avrà la facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso, senza alcun onere a carico della Parte recedente, e dovrà darne comunicazione scritta all'altra, tramite raccomandata a/r, con un preavviso di almeno 6 mesi.

La fornitura cesserà con i tempi e le decorrenze stabilite dal Distributore competente, ad oggi con effetto dal primo giorno del mese successivo in cui ricade il termine di preavviso.

A partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla Delibera A.E.E.G.S.I. n. 487/2015/R/eel e s.m.i. il Distributore è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del trasporto e del dispacciamento le seguenti informazioni circa il Punto di Prelievo oggetto della richiesta di *switching*:

- se il Punto di Prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità;

- se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo;

- il mercato di provenienza del Punto di Prelievo, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;

- le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;

- le eventuali date delle richieste di *switching*, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*.

Qualora C.V.A. Trading S.r.l. a s.u., successivamente alla presentazione di una richiesta di *switching*, eserciti la facoltà di cui all'art. 6.3 della Delibera A.E.E.G.S.I. n. 258/2015/R/com e s.m.i., a seguito delle informazioni di cui sopra ricevute dal Distributore, non verrà data esecuzione al Contratto di fornitura e saranno annullati gli effetti del recesso nei confronti del precedente Venditore.

8 Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e relativi aggiornamenti

Per la fornitura, il trasporto e il dispacciamento dell'energia elettrica, il Cliente si impegna a corrispondere a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. i relativi corrispettivi, calcolati secondo quanto indicato nelle Condizioni Economiche.

Saranno a carico del Cliente le penali per energia reattiva che dovessero venire addebitate dagli esercenti il trasporto, in base ai "corrispettivi per prelievi di energia reattiva da parte del cliente" resi noti dal Distributore competente a cui il Cliente è connesso, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni.

Gli eventuali ulteriori oneri, corrispettivi e costi afferenti al sistema elettrico introdotti dalle competenti Autorità saranno a carico del Cliente, così come eventuali corrispettivi, costi e/o oneri aggiuntivi determinati dalle competenti Autorità.

I corrispettivi sono fissati al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa e/o tributo applicabile al Contratto o alla fornitura di energia elettrica. Tali oneri fiscali rimarranno ad esclusivo carico del Cliente, pur se versati da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. nella propria qualità di sostituto d'imposta.

In caso di variazione delle Condizioni Economiche, C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. dovrà comunicare al Cliente entro il 30 settembre di ciascun anno a valere per l'anno solare successivo. In caso di non accettazione da parte del Cliente, entro il 31 ottobre dello stesso anno, il Cliente potrà recedere dal Contratto inviandone comunicazione raccomandata a/r oppure via e-mail o fax. Il recesso avrà effetto dalla data della decorrenza della variazione comunicata da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u..

Le nuove condizioni economiche si intenderanno accettate dal Cliente in assenza del suo recesso.

9 Imposte e Tasse

L'imposta erariale, gravante sui consumi di energia elettrica, si intende a carico del Cliente e sarà esposta in fattura in voce separata.

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u., in qualità di sostituto di imposta, si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

Qualsiasi variazione delle imposte e/o introduzione di imposte o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del Cliente. Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione delle Autorità competenti, al Contratto, alla fornitura ed ai relativi corrispettivi, saranno posti a carico del Cliente. Analogamente a quanto sopra indicato, ogni eventuale agevolazione fiscale o di altra natura, di cui il Cliente benefici, resterà a vantaggio di quest'ultimo.

10 Normativa dei servizi e dei parametri economici di riferimento e relative modifiche

Le fasce orarie di fornitura sono quelle definite dalla Delibera A.E.E.G.S.I. n. 156/07 (TIV) e successive integrazioni e modificazioni.

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. "finanziaria 2005"), che tra l'altro impone a tutte le società che forniscono energia elettrica, servizi idrici e gas di richiedere ai propri clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui viene erogato il servizio, il Cliente, dovrà comunicare a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. tali dati secondo le modalità indicate da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u..

La omessa comunicazione dei dati catastali richiesti, ovvero l'inesatta comunicazione degli stessi da parte del Cliente comporterà da parte dell'Autorità competente l'eventuale applicazione delle sanzioni in capo al medesimo ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche Autorità o altri soggetti competenti richiedano modifiche alle clausole del Contratto o ai corrispettivi od oneri allo stesso applicabili, suscettibili di inserimento automatico, tali modifiche si inseriranno di diritto nel Contratto e saranno recepite e applicate con le decorrenze previste dai medesimi provvedimenti. Qualora le suddette disposizioni non siano suscettibili di recepimento automatico, C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. comunicherà al Cliente le modifiche al Contratto con un preavviso di almeno tre mesi di calendario, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere entro i 30 giorni successivi dal ricevimento di detta comunicazione. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente in

assenza del suo recesso.

11 Modalità e Condizioni della fornitura

Qualora il Cliente intenda richiedere la cessazione della fornitura di energia elettrica dovrà utilizzare l'apposito modello predisposto da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u..

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. provvederà ad inoltrare la richiesta di disattivazione al Distributore competente, precisando, sulla base di quanto indicato dal Cliente, se la cessazione debba essere effettuata con o senza piombatura e la relativa data di decorrenza. La decorrenza della cessazione sarà recepita dal Distributore competente compatibilmente alle modalità operative adottate dal medesimo.

Fino alla data di disattivazione recepita dal Distributore il Cliente resterà obbligato nei confronti di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u..

Il Cliente si assume tutte le responsabilità che potrebbero derivare dalla richiesta di cessazione della fornitura.

Fermo restando il divieto di utilizzo dell'energia fornita per usi diversi da quelli stabiliti nel presente Contratto, qualsiasi variazione in contrasto con la corretta esecuzione del Contratto deve essere comunicata per iscritto a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u..

12 Fatturazione e modalità di pagamento

Salvo diverse disposizioni legislative e/o provvedimenti da parte delle competenti Autorità, la fatturazione da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. a carico del Cliente verrà effettuata con cadenza bimestrale posticipata, sulla base della misurazione della fornitura di energia elettrica effettuata dal Distributore e comunicata di volta in volta a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u..

In caso di mancanza o ritardo della comunicazione della misura da parte del Distributore, C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. emetterà fatture di stima al Cliente sulla base dei consumi storici o presunti del Cliente, salvo successivo conguaglio con la misura a consuntivo del Distributore. Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale effettuata dal Distributore.

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. si riserva la facoltà di modificare la periodicità della fatturazione, dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. Inoltre, C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. si riserva di non emettere fatture per importi che non superino complessivamente 30,00 Euro, che verranno sommati agli importi della successiva fattura.

La fattura viene inviata in formato cartaceo con addebito dei costi di spedizione del documento pari a 1,20 Euro e soggetti ad eventuali variazioni previo avviso anche con nota in fattura nel ciclo di fatturazione precedente a quello di addebito dei costi aggiornati. C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. rende disponibile un servizio gratuito di fatturazione telematica, attivabile su richiesta del Cliente previa compilazione del modulo allegato alla documentazione del Contratto.

Conformemente a quanto previsto dalla Delibera A.E.E.G.S.I. n. 501/2014/R/com e s.m.i., la bolletta dovrà essere inviata al Cliente in formato sintetico; i dati di dettaglio saranno eventualmente forniti su richiesta del Cliente e nei casi espressamente disciplinati dalla normativa di riferimento, nelle modalità di volta in volta previste.

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura e come indicato nella medesima, tramite i canali di pagamento previsti nella sezione "modalità di pagamento" delle Condizioni Individuali del Contratto.

Detto termine di pagamento deve intendersi tassativo, anche in considerazione degli obblighi assunti da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. quale delegato al pagamento del trasporto al Distributore territorialmente competente.

Qualora il ritardato pagamento da parte del Cliente delle fatture emesse da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. risultasse superiore a 10 (dieci) giorni dalla scadenza, C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. avrà la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, di dichiarare risolto il Contratto e di avviare la procedura di sospensione al Cliente della fornitura dei servizi elettrici.

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. avrà la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere di diritto il presente Contratto anche in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa ad un'altra fornitura, dello stesso Cliente, in qualsiasi momento cessata.

Il pagamento non può essere differito o ridotto, neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente possa vantare nei confronti di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u..

13 Ritardo dei pagamenti

Nel caso di mancato, parziale, o ritardato pagamento saranno applicati al Cliente gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, senza necessità di diffida o costituzione in mora, con decorrenza dal primo giorno successivo al termine di scadenza contrattualmente previsto, oltre al rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.. Il Fornitore si riserva inoltre ai sensi dell'art. 1194 codice civile il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell'incasso, alle maggiori spese di esazione e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente all'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento.

14 Garanzia dei pagamenti

L'addebito automatico sul conto corrente bancario o postale del Cliente per il pagamento delle fatture comporta l'esclusione dal rilascio di garanzie sul pagamento.

15 Risoluzione del Contratto e sospensione della fornitura

Ferma restando ogni ipotesi di recesso e/o risoluzione previste dal presente Contratto o dalla legge, C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto nei seguenti casi:

- qualora venga meno, in relazione al Punto di Prelievo, il servizio di trasmissione e distribuzione;

- in caso morosità del Cliente dovuta all'inadempimento da parte del Cliente stesso al pagamento degli importi dovuti ai sensi del precedente art. 12.

Ferma restando ogni ipotesi di recesso e/o risoluzione previste dal presente Contratto o dalla legge, in caso di morosità del Cliente dovuta ad inadempimento delle obbligazioni di pagamento previste all'art. 12, C.V.A. Trading S.r.l. a s.u., oltre a risolvere il Contratto in conformità a quanto precedentemente indicato, avrà facoltà di sospendere la fornitura di energia elettrica nei confronti del Cliente, addebitandogli, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione.

La sospensione avrà luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente l'intimazione di adempiere, il preavviso di sospensione della fornitura.

Il termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità del Cliente è di 2 giorni solari.

Fermo restando in ogni caso che, entro 15 giorni solari decorrenti dalla data di invio al Cliente della comunicazione di messa in mora, oppure entro 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell'esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure entro 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di messa in mora, il Cliente medesimo, per evitare la sospensione e la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di

quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni medesime.

La sospensione potrà avvenire decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui al paragrafo che precede, qualora il Cliente non abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto. Tali termini potranno essere ridotti ai sensi di quanto previsto al comma 3.4 della Delibera A.E.E.G.S.I. n. 258/2015/R/com e s.m.i. Il Testo Integrato per la Morosità Elettrica (TIMOE) è disponibile per la consultazione sul sito Internet di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. www.cvatrading.it.

Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura di cui al presente articolo, il Fornitore dispone una riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni solari dalla riduzione della potenza disponibile, nel caso in cui perduri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal presente Contratto:

- anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la bolletta, ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore stesso, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni del Fornitore;

- nel caso di mancata sottoscrizione del Contratto. La sospensione non sarà inoltre disposta per i Clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui perverrà al Fornitore stesso la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, della installazione di tali apparati (ad esempio, respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana) e fino alla data in cui perverrà analogha dichiarazione relativa alla loro disinstallazione. Il Cliente acconsente a che il Distributore, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni non veritiere ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione medesima il Fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal presente Contratto, si riserva di ricorrere, ove ve ne siano i presupposti, all'Autorità giudiziaria penale. In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, ivi compreso il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il Punto di Prelievo, i giorni di sabato e i giorni precedenti il sabato (venerdì) o i giorni festivi. La risoluzione e la relativa sospensione possono essere disposte con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.

16 Forza Maggiore

Le Parti non saranno tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o comunque da qualsiasi causa eccezionale al di fuori del controllo delle stesse.

Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u., in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti.

Qualora un caso di forza maggiore o caso fortuito dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne darà comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore o caso fortuito.

La Parte, i cui obblighi siano stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

17 Garanzia della fornitura e gestione tecnica della fornitura – Esclusione di responsabilità di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. garantisce al Cliente la fornitura dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni secondo le modalità pattuite nel presente Contratto.

La fornitura è erogata con continuità dal Distributore locale e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzioni, riparazione dei guasti sulla rete elettrica, di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, e per motivi di sicurezza del sistema elettrico (PESSE). Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della erogazione dell'energia elettrica dovute a cause accidentali, a causa di forza maggiore di cui all'art. 16 o comunque non imputabili a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

Gli aspetti tecnici concernenti la fornitura dell'energia elettrica, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione ecc., afferiscono esclusivamente ai rapporti tra il Cliente e Distributore locale: il Cliente riconosce l'impossibilità per C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. di influire su detti aspetti tecnici della fornitura. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione del presente Contratto.

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. non risponde dei danni diretti, indiretti e consequenziali causati dall'energia a valle del Punto di Prelievo, ancorché originati a monte del punto medesimo.

Le eventuali anomalie tecniche sopra indicate che dovessero verificarsi non daranno diritto al Cliente di risolvere il Contratto e/o chiedere risarcimenti per eventuali danni sofferti.

Il Cliente si obbliga a tenere indenne C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. e a manlevarla da ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.

18 Trattamento dei dati e riservatezza - Informativa e consenso

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, con riferimento ai dati personali delle Parti (di seguito i "dati delle Parti") acquisiti in sede di adesione, negoziazione e conclusione del Contratto o durante il corso del rapporto contrattuale, le Parti reciprocamente garantiscono che:

- i dati delle Parti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti la stipula e la successiva esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità;

- il conferimento dei dati delle Parti è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà o impossibilità nella conclusione, esecuzione e gestione del Contratto;

- i dati delle Parti saranno trattati dal Titolare del trattamento sotto indicato e verranno comunicati - con misure atte a garantire la massima riservatezza - unicamente a consulenti delle Parti od a soggetti dalle Parti incaricati dell'elaborazione dei dati, sempre nell'ambito delle finalità riportate al primo punto del presente elenco, e non verranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi se non in quanto previsto da espresse disposizioni normative;

- in relazione al trattamento dei dati, le Parti potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 (tra i quali rientrano il diritto di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati, l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero l'integrazione degli stessi); per esercitare tali diritti, il Cliente si potrà rivolgere al Titolare del trattamento.

I dati del Cliente potranno essere comunicati a soggetti, anche appartenenti ad altre società del Gruppo CVA che, nell'ambito delle loro mansioni, agiscono in qualità di incaricati del trattamento



CVATrADING

dati.

Al di fuori della società C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. i dati del Cliente potranno venire comunicati ai seguenti soggetti:

- Istituti bancari, assicurativi e società di factoring;
- Società di revisione;
- Società di assicurazione e gestione del credito nonché di recupero credito;
- Camere di Commercio e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Operatori ed Istituzioni del mercato elettrico nazionale previsti da norme o da delibere della competente Autorità;
- Consulenti commerciali, legali, nonché società o liberi professionisti per consulenza fiscale, tributaria, o aziendale, in particolare per la tenuta della contabilità e l'assolvimento degli adempimenti correlati.
- Aziende appaltatrici, lavoratori autonomi ed interinali che operano per le società del Gruppo CVA.

Il Titolare del trattamento è "Compagnia Valdostana delle Acque Trading S.r.l.", siglabile "C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.", nella persona del Presidente, domiciliato presso la sede legale della Società sita in **Châtillon – via Stazione, 31**. L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. - tra i quali figura la controllante C.V.A. S.p.A. a s.u. - è consultabile presso la sede della società.

Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali raccolti ed elaborati in relazione allo stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

Durante il periodo di durata del Contratto e per l'anno successivo alla data del recesso o risoluzione anticipata per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna Parte si impegna a non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso dell'altra; ciò ad

eccezione dei dati, delle informazioni e delle notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di osservare disposizioni normative e/o per eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente Contratto.

19 Registrazione del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il presente Contratto sarà registrato a tassa fissa e in caso d'uso.

20 Foro Competente

Eventuali controversie in ordine all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente Contratto saranno di esclusiva competenza del Foro di Aosta.

21 Clausole Finali

Il presente Contratto e gli allegati esprimono interamente la volontà delle Parti in ordine al rapporto contrattuale instaurato.

La circostanza che una delle Parti non faccia in un qualsiasi momento valere i diritti a lei riconosciuti da una o più clausole del Contratto, non potrà essere intesa come rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretendere successivamente la puntuale e rigorosa osservanza. Qualora una delle clausole del Contratto dovesse risultare invalida od inefficace, lo stesso continuerà ad avere piena e completa efficacia per la parte non inficiata da detta clausola, salvo che la stessa rivesta carattere essenziale o sia stata per una delle Parti motivo determinante per la conclusione del Contratto.



C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.
Sede legale
Via Stazione 31
11024 Châtillon (AO)

Tel. +39 0166 823111
Fax +39 0166 823031
E-mail: info@cvatrading.it
PEC: cvatrading@pec.cvaspa.it
web: www.cvatrading.it

N° Reg. Imprese di Aosta
Cod. fisc. e partita IVA
01032450072
R.E.A. n° 62517
Cap. Soc. €3.000.000,00 i .v.

Società a Responsabilità
Limitata a Socio Unico
soggetta all'attività di
direzione e coordinamento,
ex art. 2497 cc. della C.V.A. S.p.A. a s.u.

Punto di contatto
Clienti Retail
Via Mons. Duc, 3
11100 Aosta